

**SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL
PERSONALE DIRIGENZA PTA****CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE
PER IL PERSONALE DELL'AREA DELLE FUNZIONI LOCALI – DIRIGENZA DEI
RUOLI PTA
TRIENNIO 2016-2018**

(Gli articoli da 1 a 7 e da 9 a 11 e l'art. 13 vengono omessi in quanto non attinenti al sistema di misurazione della performance).

Art. 8 - Criteri di riparto del fondo di cui all'art. 91 del CCNL

La retribuzione di risultato è destinata al perseguimento di risultati aziendali strettamente connessi agli obiettivi di interesse regionale affidati al Direttore Generale dell'ATS ed a obiettivi aziendali assegnati ad ogni singolo Dirigente.

La retribuzione di risultato viene corrisposta in unica soluzione nel mese di maggio successivo all'anno di riferimento, a condizione che il Nucleo di Valutazione abbia correttamente validato lo stato di raggiungimento degli obiettivi specifici. In caso contrario, si procederà a liquidare la quota con la prima mensilità utile in presenza della suddetta validazione. Per i Direttori di Dipartimento la corresponsione avverrà successivamente al percorso di valutazione degli obiettivi di interesse regionale da parte della Giunta Regionale.

L'erogazione della retribuzione di risultato avverrà, a partire dal 2023, secondo i coefficienti sotto elencati:

Tipologia incarico	Coefficiente
Incarico Direzione di struttura complessa	1,20
Incarico Direzione di struttura semplice	1,10
Incarico natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo	1,00
Dirigente senza incarico durante periodo di prova	1,00

Ai fini della determinazione delle quote spettanti a ciascun dirigente si terrà conto – oltre che dell'eventuale assunzione e/o cessazione in corso dell'anno – delle seguenti tipologie di assenza:

- aspettativa senza assegni per motivi personali o familiari;
- aspettativa senza assegni per incarico presso altro ente;
- aspettativa senza assegni per la durata del periodo di prova presso altro ente a seguito di vincita di pubblico concorso;
- aspettativa senza assegni per gravi e documentati motivi di famiglia art. 4 L. 53/2000;
- aspettativa per conferimento incarico di Direttore Generale, Sanitario, Amministrativo e Socio Sanitario;



- distacco sindacale;
- comando presso altro ente;
- congedo per astensione facoltativa di maternità;
- assegnazione temporanea ad altra amministrazione art. 42 bis D. Lgs. 151/2001;
- congedo per malattia figlio non retribuito;
- congedo per assistenza a persone con handicap grave art. 42 D. Lgs. 151/2001;
- Sospensione disciplinare/cautelare/DL 44/2021;
- Congedo per la formazione non retribuito;
- Aspettativa ricongiungimento coniuge.

Nella determinazione delle quote spettanti si terrà conto, in aggiunta ai criteri di cui sopra, della percentuale di raggiungimento dell'obiettivo del singolo dirigente, rilevabile dalla scheda di valutazione annuale per la sola parte relativa agli obiettivi.

La valutazione nella parte relativa agli obiettivi (riparametrata su 100) si applica, per la corresponsione della retribuzione di risultato, con i seguenti scaglioni:

- > 95 a 100 = 100
- > 90 a 95 = 95
- > 85 a 90 = 90
- > 80 a 85 = 85
- > 75 a 80 = 80
- > 60 a 75 = 75
- > da 0 a 60 = 0

In ossequio a quanto previsto dalla circolare del DFP n° 8/2010 non possono essere previste decurtazioni sul risultato legate all'assenza per i primi 10 gg di malattia.

In considerazione delle caratteristiche specifiche della dirigenza dei ruoli PTA e dell'abolizione per la stessa dell'orario di lavoro le parti convengono che la corresponsione della retribuzione di risultato è svincolata dalla prestazione di qualsiasi orario aggiuntivo essendo riferibile esclusivamente all'assegnazione degli obiettivi prestazionali.

Eventuali residui dei fondi contrattuali vengono erogati entro due mesi dalla liquidazione della retribuzione di risultato, proporzionalmente a quanto percepito a tale titolo.

Art. 12 - Integrazione della retribuzione di risultato

Nel caso di conferimento di incarico di sostituzione ai sensi dell'art. 73 commi 1, 2, 3 e 4 si dà luogo al riconoscimento delle indennità di cui al comma 7 della norma (rispettivamente € 600,00 ed € 300,00 mensili per dodici mensilità qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di struttura complessa o un incarico di struttura semplice anche a valenza dipartimentale o distrettuale ed il cui massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice).

Nel caso di conferimento di interim ai sensi del comma 8 verrà riconosciuta una quota pari al 30% della retribuzione di risultato calcolata sul valore teorico spettante al dirigente per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.